



# Principio di equivalenza

---

Data:

1° gennaio 2022

---

N. di riferimento: PUE-55-60

## Il principio di equivalenza e la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi

*Il Sorvegliante dei prezzi ha illustrato in che modo verifica il rispetto del principio di equivalenza in relazione al nuovo articolo 5a dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1) entrato in vigore il 1° gennaio 2022:*

Il principio di equivalenza stabilisce che la tassa non deve presentare uno squilibrio con il valore oggettivo della prestazione. Il valore della prestazione viene stabilito in base ai benefici economici che ne derivano per l'utente o alle spese sostenute dal ramo amministrativo interessato. Per verificare il principio di equivalenza, il Sorvegliante dei prezzi può quindi adottare un punto di vista basato sui benefici per l'utente o sulle spese sostenute concretamente dal ramo amministrativo in questione.

Nel caso delle tasse amministrative ci si basa sulle *spese*. Oltre a verificare l'onere effettivo e i relativi costi dell'unità amministrativa, è possibile valutare il controvalore della prestazione fornita o di parti di essa sulla base del metodo dei mercati comparabili. Il Sorvegliante dei prezzi effettua un confronto con il prezzo richiesto per prestazioni simili sul libero mercato (valore di mercato), se disponibile, o si basa su tasse analoghe (benchmark)<sup>1</sup>. È importante che con le tasse vengano finanziati soltanto i costi legati all'erogazione della prestazione e non siano sovvenzionati trasversalmente compiti statali.

Il punto di vista *basato sui benefici* per l'utente richiede una particolare attenzione. Una tassa può essere giustificata se serve per l'assegnazione di risorse pubbliche scarse (p. es. spettro delle frequenze) o per impedire l'utilizzo eccessivo di risorse pubbliche. Questo punto di vista si applica anche quando le tasse vengono fissate sulla base di quote in percentuale o per mille.

In linea di massima, il principio di equivalenza consente di utilizzare, oltre al valore di mercato, anche aliquote percentuali o per mille nonché ordinamenti basati su forfait e valori litigiosi. Questo modo di procedere può tuttavia rivelarsi problematico o addirittura anticostituzionale, in particolare se si applicano aliquote in percentuale o per mille rigide. A partire da un determinato importo del valore di base, le spese sostenute dall'autorità o i benefici per l'utente non aumentano più proporzionalmente<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> DTF 143 I 220 consid. 5.2.2 (Pra 2018 n. 39); 143 I 227 consid. 4.2.2 (Pra 2018 n. 25); 143 I 147 consid. 6.3.1.

<sup>2</sup> DTF 130 III 225 consid. 2.4.



per cui con un valore di base elevato si può creare uno squilibrio tra l'onere amministrativo e la tassa addebitata all'utente.

Pertanto, quando una tassa viene fissata *ad valorem*, il principio di equivalenza impone un'ulteriore limitazione ragionevole<sup>3</sup>. In questi casi il Sorvegliante dei prezzi solitamente impiega delle fasce possibili, ossia limiti minimi e limiti massimi.

La verifica delle tasse secondo la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSP; RS 942.20) e la verifica sulla base dei criteri riconosciuti nella normativa in materia di emolumenti si corrispondono in ampia parte e possono essere utilizzate a vantaggio l'una dell'altra. Dato che la prassi giudiziaria concede all'autorità emanante di leggi e ordinanze un ampio margine di manovra, la funzione di limitazione insita nel principio di equivalenza in materia di emolumenti è tuttavia ridotta. In tal senso l'applicazione della legislazione sulla sorveglianza dei prezzi assume un'importante funzione complementare per migliorare la tutela degli utenti privati e commerciali contro tasse troppo alte.

---

<sup>3</sup> DTF 139 III 334 consid. 3.2.4 seg.; 130 III 225 consid. 2.3 seg.